

## Equivoci giurisprudenziali replicanti

## DA ANNI MOLTI CITANO E COMMENTANO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - SEZIONI UNITE PENALI - 28.12.2004 SULLA DEFINIZIONE DI DISCARICA ABUSIVA. MA LA SENTENZA... NON ESISTE.

## A cura del Dott. Maurizio Santoloci

In diverse sedi seminariali e spesso nelle note inviate alla redazione della nostra testata giornalistica on line, viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione 28.12.04 (Zuccarelli) che riporta la definizione di discarica abusiva.

Il richiamo è giustificato dal fatto che in molti articoli, libri e perfino in alcune sentenze ci si riporta a tale sentenza con diretto richiamo e commento dei relativi articolati principi.

Da parte nostra, stante la diffusione di tali citazioni, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare questa famosa sentenza, della quale – francamente – non abbiamo mai avuto notizia. Ma non siamo mai riusciti a trovarla. Né chi la citava ha saputo poi fornirci copia della motivazione.

Mistero. Poi abbiamo scoperto l'arcano. Si tratta di un errore di battitura replicato da anni in tante e diverse sedi...

Infatti la vera sentenza storica delle Sezioni Unite Penali che definisce i concetti di discarica abusiva, e che abbiamo sempre citato in ogni nostro intervento editoriale¹ e seminariale, è

1

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dal volume "**Rifiuti e non Rifiuti**" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni): " (...) La discarica abusiva è prevista a livello sanzionatorio dall'art. 256, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Ma in ordine al concetto sostanziale di realizzazione e gestione di una discarica illegale ed ai suoi estremi costitutivi ed identificativi, va rilevato che non sussiste una nozione ed una concettualità ufficiale nel contesto della normativa vigente (né esisteva comunque nella legislazione pregressa). In questo, come in altri casi similari presenti nella disciplina giuridica ambientale, si deve dunque ricorrere a spunti dottrinari e/o, soprattutto, alla elaborazione della giurisprudenza della Cassazione. (...) Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 28 dicembre 1994 n. 12753 hanno delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica; e poiché le stesse Sezioni Unite non hanno da allora mai mutato orientamento, il concetto espresso è formalmente ma anche sostanzialmente valido nel contesto della attuale normativa vigente. Si legge nella motivazione della sentenza che: "(...) la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti (...)". La seconda ipotesi, di gestione di discarica senza autorizzazione, presuppone "l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di una organizzazione,

## www.dirittoambiente.net



quella che corrisponde a questi dati: Cass. Sez. Unite Penali 28.12.94 n. 12573 – Zuccarelli – Pres. Zucconi Galli Fonseca – Rel. Raimondi.

Mistero risolto: qualcuno in passato ha sbagliato a digitare la data di questa sentenza ed invece dell'anno 1994 ha digitato 2004. E da lì si è generato l'errore replicante, ripreso poi negli anni successivi in modo seriale da molti che hanno commentato i principi di questa sentenza che... non esiste. Basta andare in internet per verificare quanti interventi richiamano questa (inesistente) sentenza.

Questo episodio ci induce ad una riflessione. Sulle prassi in base alle quali quando viene da qualcuno esternato un principio, quel principio si consolida e diventa stabile in modo ripetitivo perché ognuno poi va a richiamarlo e lo fa proprio, senza andarne a verificare la fonte originaria. Questo accade sia per il varo di ipotesi di lettura ed applicazione delle norme, spesso del tutto prive di collegamento con il reale senso della legge ed il dettato normativo, cosicchè si creano principi ibridi che – seppur del tutto scollegati dalla norma – diventano di fatto diritto acquisito diffuso, sia poi come in questo caso anche per meri errori che si cristallizzano in "precedenti" addirittura da commentare. Alimentando il diffusissimo "Codice così fan tutti".<sup>2</sup>

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 14 novembre 2011

articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell'area di discarica a causa di una circostanza contingente (...)". Dunque, secondo le Sezioni Unite per la realizzazione di una discarica abusiva occorre un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie di azioni logico-operative e soggettive tali da integrare appunto una fattispecie tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di discarica. È pertanto un concetto riferito ad un evento importante, lontano dalla immagine comune di discarica. Anche in questo caso vi è differenza tra il quotidiano e diffuso modo di vedere e classificare le cose e le costruzioni giuridiche relative. (...)".

<sup>2</sup> "Il Codice Così fan tutti" è un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale